

in Candia di partirne. I suoi ambasciatori avevano ordine di pagare i 14000 perperi appena ottenuta tale licenza, senza la quale quell'esborso non può esser fatto. Permetterà ai veneziani di vendere nell'impero il frumento che incettano nel mar nero, purchè i compratori paghino il dazio su quello e sulle altre merci, come si usò fin dai tempi degli imperatori Giovanni Duca e Teodoro Lascari. Le convenzioni fatte con Marco Bembo, vietano soltanto l'imposizione di dazi nuovi. Gli ebrei imperiali pattuirono cogli ebrei veneziani che i primi lavorassero i cuoi, i secondi le pelli. Non avendo questi osservato il patto, fu loro proibito di coabitare con quelli e fu chiesto al bailo veneto di ridurli a dimorare nei luoghi assegnati ai veneziani. Circa l'affare del de Mare (v. n. 179), volendo l'imperatore soccorrere i genovesi ghibellini cacciati dai guelfi, ne prese a nolo la galea per portare a Venezia il nunzio che mandava ai primi, e solo per cortesia pregò che quel legno fosse trattato come suo proprio; ma non è tenuto a risarcire i danni dati da esso. Circa a Lodovico Moreschi (v. n. 180) tenuto prigioniero da Andrea Cornaro, esso è fratello di Andrea Moreschi già ammiraglio e vassallo dell'impero, e come tale avea in custodia le isole imperiali presso Rodi. Se danneggiò Scarpanto, doveasi ricorrere all'imperatore. Venezia deve liberarlo. Ringrazia dell'offerta di Venezia di risarcire, giusta le tregue, i danni recati agli imperiali in Morea. Ricorda che quelli dati dai greci ai veneziani devono essere compensati dal tesoro imperiale, e quelli recati dai veneziani ai greci vanno risarciti sui beni dei danneggiati; ma osserva che, mentre i primi furono pagati, i secondi non ebbero mai soddisfazione. Rinunzierebbe a' suoi diritti sovrani se esentasse dai dazi i propri sudditi che servono su legni veneti, e dalle tasse i legni greci noleggiati a veneziani. Fu impedito a questi ultimi di vendere i loro possedimenti perchè volevano darli ai genovesi, che già aveano i loro in Galata, ma invece furono comperati allo stesso prezzo dall'imperatore. Questi ha diritto di far risarcire dai danneggiati i danni dati ai veneti, così si toglie ansa a tali misfatti. I danni dati ai medesimi in Salonicchi o altrove son sempre risarciti. Circa le perdite sofferte da Moretto Moro (v. n. 182), nota che Arta è terra imperiale. Essendosi ribellati i signori di essa Tomaso, or defunto, ed il costui nipote conte di Cefalonia, e dovendo l'imperatore ridurla colla forza, fra i ribelli fautori di que' due v'erano i veneziani Iacopo Contarini, che ha beni a Bagenetie, e Pietro Moro. Venezia quindi non può incolpare l'imperatore, se egli combatte i propri nemici. Provvedesi a compensare Nicolò Miani. Circa l'affare d'Avalona, le quattro barche erano di buona presa, essendo di sudditi del re Roberto nemici dell'imperatore. Giustifica i fatti; farà secondo desidera Venezia, purchè essa risarcisca i danni. L'impero non è responsabile dei danni dati da navi genovesi armate in Galata. Furono compensati quelli recati da fra' Ruggero. Scriverà al despoto Costantino Paleologo perchè faccia giustizia ai tre Contarini. Non riconosce il credito di Pietro Moro, essendo la Despina nemica dell'impero (v. n. 253).

253. — s. d., (1320?). — c. 75. — Risposte del doge a quanto contiene il n. 252. L'imperatore non può chiedere che si lascino partire i greci di Candia, nè vietare ai veneziani la vendita nell'impero del frumento che portano dal mar nero. Chiede sia tolto tale divieto, e si cessi dall'esigere dai veneziani dazi contrari ai